



Comune di TORRI in Sabina
Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n.26 del 08.03.2023

OGGETTO : RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

CIG

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 08.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone Marchegiani)

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n.5512 del 20/10/2021 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. n.118/2011;

VISTO l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

"3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni";

VISTO l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

"4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo

pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che in base al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

DATO ATTO che detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questo Settore, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell'attività di riaccertamento ordinario al fine di consentire alla Giunta comunale di avere la visione dettagliata delle risultanze della predetta attività che devono formare oggetto di specifica deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 118/11;
- il D.Lgs. 118/11 come modificato dal D.Lgs. 126/2015;
- il principio contabile della competenza finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI PROCEDERE** al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del proprio Settore nelle risultanze di cui all'allegato allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nelle risultanze finali dettagliate nel medesimo prospetto;
2. **DI DARE ATTO**, altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2022.

IL RESP. DELL'AREA
Geom. Luciano RONCARA'

